



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del 22-04-2022

Cod. Ente: 11008

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di aprile alle ore 19:00 in Lesmo nella sede del Comune, convocato nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti/assenti i Signori:

	P/A	
ROBERTO EDOARDO ANTONIOLI	Presente	
GIUSEPPE FRANCHINI	Presente	
FRANCA PELLIZZARI	Assente	
GIUSEPPE ADAMINO	Presente	
RICCARDO PALEARI	Presente	
CRISTINA BIANCHI	Assente	
FILOMENA SCALISE	Presente	
ALBERTO ANTONINO AIELLO	Assente	
SIMONA LA LICATA	Assente	
ALBERTO GRISI	Presente	
PAOLA GREGATO	Presente	
CARLO COLOMBO	Presente	
LUCA ZITA	Presente	
TOTALI	Presenti 9	Assenti 4

Assiste in collegamento da remoto il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, Dott.ssa Marzo Miriam, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il SINDACO, Sig. ROBERTO EDOARDO ANTONIOLI

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2022, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2022;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 30/06/2021 sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2021;
- con deliberazione del Consiglio Comunale di questa stessa seduta, è stato validato il Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2022-2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

CONSIDERATO che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

VISTO l'art. 1 comma 683 della Legge 27.12.2013 n.147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio per l'anno medesimo;

CONSIDERATO che il piano economico finanziario per la gestione dei rifiuti 2022 espone:

a) un totale di costi efficienti MTR-2 pari ad euro 1.246.757,00 (calcolato sulla base dei costi relativi al Pef 2020), di cui 963.323,00 relativi al Gestore (Cem Ambiente spa) ed euro 283.434,00 relativi al Comune;

b) un limite massimo di crescita tariffario per il 2022 pari ad euro 983.422,00;

VERIFICATO che al sopra citato limite massimo di crescita, ai sensi dell'art. 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 di ARERA vanno sottratte euro 4.924,00 riferite al contributo MIUR per le istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 33 bis del d.l. 248/07;

DATO ATTO che, quindi, sulla base delle sopra indicate entrate il limite tariffario 2022 da utilizzare per la determinazione delle tariffe è pari ad euro **978.498,00** (983.422,00 - 4.924,00) così distinti: euro 282.687,00 di costi fissi ed euro 695.811,00 di costi variabili;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che i sopra indicati costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, domestiche e non domestiche sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto da parte delle utenze non domestiche pari al 24,07% del totale della produzione di rifiuti prevista (come indicato nell'allegato prospetto A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), determinando quindi per differenza anche la potenzialità da parte delle utenze domestiche a produrre rifiuti pari al 75,93%;

RILEVATO, quindi, che ripartendo, secondo la metodologia di cui al DPR 158/99, i costi fissi e variabili massimi predeterminati tra le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle risultanze della banca dati al 15/04/2022 con le percentuali sopra indicate si determinano le tariffe TARI da applicare con decorrenza 1/01/2022 riportate nell'allegato prospetto A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che:

- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale TEFA, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, applicato nella misura percentuale determinata dalla relativa Delibera Provinciale;
- per le annualità 2021 e successive, ai sensi del decreto del MEF del 1° luglio 2020, il TEFA è versato dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai Comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. La Struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 241 del 1997, provvede al riversamento di tali importi alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del Comune indicato nel modello F24;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 3, c.5-sexiesdecis, del d.l. 228/2021 che ha prorogato al 31/05/2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;
- l'art. 3, c.5-quienquies, del d.l. 228/2021 che ha stabilito a partire dal 2022 che in deroga all'art. 1, c.683, legge n. 147/2013 i Comuni possono approvare i PEF rifiuti, le tariffe e i regolamenti TARI entro il 30 aprile di ogni anno;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 23, comma 3 del vigente regolamento TARI il versamento del tributo deve essere effettuato in almeno due rate la cui scadenza viene fissata dalla presente deliberazione;

ATTESO che per l'anno 2022 la Tassa Rifiuti deve essere versata in tre rate scadenti rispettivamente il 16 luglio 2022 il 16 ottobre 2022 e il 16 dicembre 2022 con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Gregato, Colombo e Zita), acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno d'imposta 2022 come da prospetto allegato (A) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dando atto che le stesse sono state determinate ripartendo, secondo la metodologia di cui al DPR 158/99, i costi fissi e variabili massimi predeterminati tra le utenze domestiche (75,93) e non domestiche (24,07) sulla base delle risultanze della banca dati tributaria aggiornata al 15/04/2022;
3. Di stabilire che per l'anno 2022 la TARI è riscossa, tramite invio ai contribuenti del modello F24, in tre rate aventi le seguenti scadenze: 16 luglio 2022 il 16 ottobre 2022 e il 16 dicembre 2022 con possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
4. Di dare atto che sull'importo della Tassa rifiuti TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n.504, sulla base dell'aliquota deliberata dalla Provincia.
5. Di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
6. Di demandare al Responsabile dell' Area Economica Finanziaria il compimento di tutti gli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente.

Dopodiché, con successiva separata votazione, resa nei modi e forme di legge, stante l'urgenza di provvedere,

Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuto (Gregato e Zita), espressi dai Consiglieri Comunali presenti e votanti, sulla immediata esecutività,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

Allegato A – Prospetto tariffe 2022

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta.

IL SINDACO
ROBERTO EDOARDO ANTONIOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dott.ssa Marzo Miriam

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

1) Tariffe Tari utenze domestiche anno 2022

Nucleo familiare		Tariffa fissa €/mq/anno	Tariffa variabile €/anno
1.1	Un componente	0,338	70,585
1.2	Due componenti	0,397	141,170
1.3	Tre componenti	0,444	180,874
1.4	Quattro componenti	0,482	229,401
1.5	Cinque componenti	0,520	286,752
1.6	Sei Componenti	0,549	330,868

2) **Tariffe Tari utenze non domestiche anno 2022**

Categorie di attività		Importo QF+QV €/mq/anno
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,292
2.2	Cinematografi e teatri	€ 0,824
2.3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita	€ 1,153
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,695
2.5	Stabilimenti balneari	€ 0,00
2.6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,989
2.7	Alberghi con ristorante	€ 0,00
2.8	Alberghi senza ristorante	€ 0,00
2.9	Case di cura e riposo	€ 0,00
2.10	Ospedale	€ 0,00
2.11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,927
2.12	Banche ed istituti di credito	€ 1,180
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 2,716
2.14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 3,473
2.15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,00
2.16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 0,00
2.17	Attività artigianali tipo botteghe :parrucchiere, barbiere, estetista	€ 2,850
2.18	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,991
2.19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,716

2.20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,771
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 2,096
2.22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 10,735
2.23	Mense, birrerie, hamburgerie	€ 9,350
2.24	Bar, caffè, pasticceria	€ 7,627
2.25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 5,326
2.26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,00
2.27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 13,814
2.28	Ipermercati di generi misti	€ 0,00
2.29	Banchi di mercato genere alimentari	€ 0,00
2.30	Discoteche, night club	€ 0,00